Commissione Garanzia Sciopero





Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Fax n. 06.93580039 segreteriacdafs@pec.fsitaliane.it

FILT CGIL Segreteria nazionale Fax 06.44076315

FIT CISL Segreteria nazionale Fax 06.44286361

UILTRASPORTI Segreteria nazionale Fax 06.86207747

UGL Trasporti Segreteria nazionale Fax 06.44236330 " 06.4404608

FAST Ferrovie Segreteria nazionale Fax 06.47307556 " 06.89535976

ORSA
Segreteria nazionale
Fax n. 44104333
sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX/MAIL/PEC

Pos. n. 1110/16 Settore TF e p.c.

Presidente del Senato della Repubblica Fax n. 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati Fax n. 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comunico che la Commissione, nella seduta del 6 ottobre 2016, su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof. Domenico Carrieri, ha adottato la seguente delibera:

Delibera n. 16/3ぞ3

Trasporto ferroviario - Allegato 2 dell'Accordo sottoscritto dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dalle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf, Fast Ferrovie, Orsa Ferrovie, in data 31 luglio 2015, in materia di titolarità negoziale e del conflitto delle RSU.

LA COMMISSIONE

PREMESSO

- che, in data 31 luglio 2015, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e le Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Taf, FAST Ferrovie, ORSA Ferrovie hanno sottoscritto l'Accordo per il rinnovo ed il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie e per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle Società FS Italiane, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, Fs Sistemi Urbani e Italcertifer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- che, con riferimento alla titolarità negoziale delle RSU, il punto 1 dell'Allegato 2 dell'Accordo stabilisce che <-Le RSU esercitano la contrattazione collettiva per le materie delegate dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.07.2012, secondo le procedure e le modalità stabilite dallo stesso CCNL e dal presente accordo.

 Le RSU, in quanto soggetto contrattuale, esercitano i poteri di contrattazione collettiva previsti nell'articolo 2 del Contratto Aziendale del Gruppo FS del 20.07.2012, congiuntamente alle

nell'articolo 2 del Contratto Aziendale del Gruppo FS del 20.07.2012, congiuntamente alle articolazioni organizzative Territoriali/Regionali/nazionali competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviarie del 20.07.2012>>;

che, in relazione alla prevista titolarità congiunta, ai sensi del citato punto 1 dell'Allegato 2, il punto 6 del medesimo Allegato stabilisce che << La RSU può proclamare un'azione di sciopero, nel rispetto delle norme di attuazione della 146/90 e successive modificazioni, purché essa sia

dichiarata congiuntamente a una o più delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012 e la decisione sia assunta dalla maggioranza qualificata del 50% +1 dei componenti la RSU>>;

che, in data 2 maggio 2016, la Società FSI ha richiesto alla Commissione la valutazione di idoneità, ex articolo 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, dell'Accordo sopra citato, nella parte relativa al punto 6 dell'Allegato 1, ai sensi del quale <<La RSU può proclamare una azione di sciopero, nel rispetto delle norme di attuazione della 146/90 e successive modificazioni, purché essa sia dichiarata congiuntamente a una o più delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012 e la decisione sia assunta dalla maggioranza qualificata del 50% +1 dei componenti la RSU>>;

CONSIDERATO

- che l'Accordo si pone come un positivo strumento di governo del conflitto, nel momento in cui rimette la prerogativa di proclamare lo sciopero in un servizio di estrema rilevanza per i cittadini utenti quale quello del trasporto ferroviario a soggetti collettivi che esprimono un ampio consenso;
- che, di conseguenza, anche per quanto anzidetto, esso appare ampiamente idoneo a soddisfare il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed i diritti dei cittadini utenti costituzionalmente tutelati;

PRENDE ATTO

positivamente dell'Accordo in questione, con particolare riferimento alla previsione di cui al punto 6, sulla quale esprime vivo apprezzamento, ritenendo che essa — nel coniugare l'esercizio del diritto di sciopero con l'effettiva rappresentatività del soggetto collettivo che lo proclama — risponde ad un principio di proporzionalità e garantisce il contemperamento fra il diritto di sciopero e i diritti dei cittadini costituzionalmente tutelati.

DISPONE

la comunicazione della presente delibera al Gruppo FSI, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Taf, FAST Ferrovie, ORSA Ferrovie, nonché, per opportuna conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DISPONE, INOLTRE,

l'inserimento sul sito internet della Commissione.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro Passarelli